

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite Irpef con obbligo di utilizzo

di **Fabio Garrini**

La **Legge di bilancio 2019** ha **modificato la disciplina delle perdite** tanto delle imprese quanto delle società di persone, sia per coloro che hanno scelto il regime di **contabilità semplificata**, quanto per quelli che hanno preferito (o sono stati obbligati ad applicare) il **regime di contabilità ordinaria**.

Secondo l'Agenzia **non vi sarebbe possibilità di scegliere in quale periodo d'imposta utilizzare le perdite disponibili**, ma, al contrario, queste **vanno computate integralmente nel primo periodo** nel quale si presentano **redditi** per i quali dette perdite possono essere utilizzate ad abbattimento dell'imponibile.

Perdite e obbligo di utilizzo

Il nuovo [articolo 8, comma 3, Tuir](#), modificato dalla **L. 145/2018**, consente alle imprese Irpef il **riporto delle perdite senza limiti di tempo**, ma con possibilità di **utilizzo in misura non superiore all'80%** del reddito imponibile dichiarato nei successivi periodi d'imposta (con eccezione delle perdite maturate nei **primi 3 periodi d'imposta** per le quali **non esistono limiti di utilizzo**), per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Questa regola **sostituisce il precedente regime** che prevedeva regole differenziate per i contribuenti in **ordinaria (riporto quinquennale con utilizzo integrale)** e in **semplificata (utilizzo in abbattimento di tutti i redditi conseguiti nell'anno, senza possibilità di riporto delle eccedenze)**.

Per i soggetti in **contabilità semplificata** è previsto un **regime transitorio** di utilizzo delle perdite riportate, fino a concorrenza del 40% e 60% dei medesimi redditi maturati per i primi due periodi d'imposta, in relazione alle **perdite 2018 e 2019**.

Analoga previsione vale anche per le perdite **2017**, "**riesumate**" dall'[articolo 1, comma 26, L. 145/2018](#); anche per queste è prevista una **disciplina transitoria che ne diluisce l'utilizzo**.

In relazione alle **perdite maturate nel 2017** e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo (secondo le regole dettate dal precedente regime), la possibilità di recupero è effettuata, **per i primi tre anni**, nei limiti di **determinate percentuali dei redditi** maturati nei periodi d'imposta **2018, 2019 e 2020 (rispettivamente 40%, 40% e 60%)**. **Dal 2021 queste saranno utilizzabili secondo l'ordinaria misura dell'80%**.

A questo punto viene da **chiedersi se tali perdite debbano o meno essere utilizzate** nel momento in cui il contribuente si trova a dover dichiarare un reddito d'impresa.

Il problema non si poneva per i soggetti Ires, ma nei **soggetti Irpef** compensare la perdita in un anno piuttosto che nell'altro potrebbe comportare **differenze significative**: siccome l'imposta sulle persone fisiche è proporzionale, potrebbe capitare che in un anno il reddito (e quindi l'aliquota del prelievo) sia bassa mentre l'anno dopo il **reddito** potrebbe essere **ben più elevato** (perché, ad esempio, è previsto il realizzo di una plusvalenza).

Analogamente, in un anno potrei non riuscire a beneficiare di **oneri deducibili o detraibili** per incapienza del reddito e quindi **l'utilizzo della perdita risulterebbe inutile**.

In queste situazioni, se la scelta dell'anno di utilizzo della perdita fosse nella disponibilità del contribuente, **potrebbero verificare arbitraggi circa il momento** in cui questo decide di compensare le perdite riportate.

Sul punto si è espressa l'Amministrazione Finanziaria nel **paragrafo 2.13 della circolare 8/E/2019**, a commento dei **commi da 23 a 26 dell'articolo 1 L. 145/2018**, che, come detto, hanno modificato l'**articolo 8 Tuir**: *"Per espressa previsione del **comma 3 dell'articolo 8**, le perdite riportabili devono essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi fino a compensare la misura dell'80 per cento del reddito d'impresa conseguito e per l'intero importo che trova capienza in esso. Non è, perciò, possibile utilizzare in compensazione perdite d'impresa in misura superiore all'80 per cento del reddito d'impresa del/i periodo/i d'imposta successivo/i e, allo stesso tempo, **non è possibile eseguire una parziale riduzione del reddito di impresa/reddito di partecipazione, rinviando ai periodi d'imposta successivi la parte di perdite utilizzabile e non utilizzata.**"*

In definitiva, qualora vi siano **redditi d'impresa da dichiarare**, **il contribuente è tenuto ad utilizzare, fino a concorrenza dei limiti previsti** (compresa la disciplina transitoria applicabile sino al 2020), **le perdite disponibili**; in caso contrario, **le perdite rinviate in violazione a tale indicazione saranno disconosciute** in sede di verifica.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >